



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

**- SENTENZA -**

nella causa iscritta a ruolo il 19.06.2017  
al n. 4823 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2017

promossa da:

**F. [REDACTED]** (C.F. FCCMCL42S42Z103I), rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo Grandinetti del Foro di Firenze e Alessandra Bocchi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bocchi in Vicenza, Piazza Biade nr. 11

- attrice -

contro

**BANCA S. [REDACTED]** (P. [REDACTED]), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Condinanzi del Foro di Biella e dall'avv. Lorenzo Pagliani del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pagliani in Vicenza, Contrà Chioare, nr. 4

- convenuta -

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Per l'attrice:

Voglia l'Illmo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione intercorso fra la Sig.ra ~~Maria Antonietta~~ ~~...~~ e la Banca ~~S...~~, avente ad oggetto titoli obbligazionari Grecia, per le motivazioni meglio specificate in narrativa e per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* all'integrale restituzione in favore degli attori della somma pari ad Euro 500,000,00= oltre interessi sull'importo dell'investimento sostenuto dalla data della sua effettuazione e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, per le ragioni evidenziate in narrativa nella misura che risulterà di giustizia;

- in ipotesi subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto *de quo* per inadempimento contrattuale, per la ragioni tutte indicate in narrativa, con conseguente condanna dell'Istituto bancario convenuto, Banca ~~S...~~, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale restituzione in favore degli attori della somma di Euro 500,000,00= oltre interessi sull'importo dell'investimento sostenuto dalla data della sua effettuazione e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi;

- in ipotesi ulteriormente subordinata dichiarare l'annullamento del contratto per la violazione degli articoli 1176, 1337, 1375, del codice civile, dell' art. 21 del D.Lgs. 58/1998, dell' art. 17 del D.Lgs. 415/1996 e dell'art. 6 della L. 1/1991 - dovere di agire con diligenza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria- ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1427 c.c. e per l'effetto condannare l'istituto Bancario convenuto, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale restituzione in favore degli attori della somma di Euro 500,000,00= oltre interessi sull'importo dell'investimento sostenuto dalla data della sua effettuazione e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi;

- nella denegata ipotesi di rigetto delle domande suddette, comunque, condannare l'Istituto bancario convenuto, al pagamento della somma che questo Tribunale riterrà di giustizia tenuto conto dell'entità della colpa riconosciuta nella condotta tenuta dalla Banca contraente nella stipulazione e nella esecuzione del contratto di intermediazione.

Per la convenuta:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

**In via preliminare**

Dichiararsi prescritta la domanda di annullamento formulata dall'attrice in via subordinata.

**in via principale**

respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui agli atti di causa di parte convenuta e comunque infondate in fatto e in diritto;

**in via subordinata**

nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree ridursi la condanna di Banca Sella dell'importo pari alle cedole percepite nonché agli importi accreditati sul conto della sig.ra Faccin corrispondenti al rimborso dei titoli per cui è causa, nonché a quelli sottoscritti dalla medesima in concambio alle originarie obbligazioni REP Hellenic 2013 e 2014, rappresentati da ESF9 come risulta dagli estratti di conto corrente, nella somma da determinarsi in corso di causa, attraverso, occorrendo idonea CTU e comunque non inferiore all'importo precisato e documentato in causa di € 167.062,00.

**In via istruttoria, previa parziale revoca dell'ordinanza 11 marzo 2019,**

- ammettersi i capi di prova per testi già dedotti in memoria ex art. 183, VI, nr. 2, cod. proc.civ., che di seguito vengono riprodotti rispettando la numerazione originaria:

7 bis) Vero che la sig.ra Faccin in data 17.3.2009 dichiarava di avere una conoscenza di investimenti, un'operatività per controvalori significativi media, da che deriva una esperienza media in materia di investimenti, obiettivi di crescita del capitale nel tempo in linea con una propensione al rischio media con orizzonti temporali di investimento superiore al breve, di avere fonti di reddito da investimenti immobiliari, da impresa e da capitale che le consentono di creare un risparmio elevato e che gli investimenti rappresentano per la sig.ra Faccin una piccola parte del patrimonio complessivo posseduto, come risulta dal doc. 2 che le viene rammostrato?

Indica a testi sulle circostanze che precedono sig.ri De Santis residente in Vicenza e Tagliapietra presso Banca Sella.

8) Vero che l'acquisto dei titoli Grecia oggetto del giudizio, sono stati reperiti per evadere l'ordine della sig.ra Faccin sul mercato "EUROTLX" come risulta dalla nota informativa che le viene rammostrata (doc. n. 8)?

9) Vero che Banca Sella non deteneva nel proprio portafoglio, al momento dell'ordine della sig.ra Faccin, vale a dire in data 26.3.2010 i titoli Grecia oggetto dell'ordine che le si rammostra (doc. n. 9)?

Indica a testi sulle circostanze 8-9 il sig. Tagliapietra.

10) Vero che Banca Sella al momento dell'acquisto dei titoli Grecia da parte della sig.ra Faccin, vale a dire nel marzo 2010 era dotata di una procedura automatica per la valutazione dell'adeguatezza degli investimenti oggetto degli ordini dei clienti della Banca?

11) Vero che la procedura prevede l'inserimento delle caratteristiche derivanti dalla profilatura del cliente nel sistema al momento della loro assunzione e che ciò è avvenuto anche per la sig.ra Faccin, come da questionario di profilatura prodotto che si rammostra (doc. n. 2)?

12) Vero che al momento dell'inserimento dell'ordine per l'acquisto delle obbligazioni Grecia sottoscritto dalla sig.ra Faccin (doc. n. 9) il sistema ha verificato positivamente l'adeguatezza dell'operazione sulla base del profilo della sig.ra Faccin?

13) Vero che il sistema prevede, nel caso di operazioni inadeguata in relazione al profilo dell'investitore, il blocco automatico dell'ordine che non può pertanto essere eseguito dall'operatore bancario?

14) Vero che l'investimento oggetto degli ordini che le si rammostrano (doc. 9) per l'acquisto di obbligazioni Grecia è risultato adeguato al profilo della sig.ra Faccin?

15) Vero che Banca Sella ha provveduto a modificare la valutazione del rischio del titolo oggetto dell'acquisto della sig.ra Faccin nei primi giorni dell'aprile 2010 e che di ciò ha immediatamente informato la sig.ra Faccin inviandole la comunicazione datata 12.4.2010 che le si rammostra (doc. n. 4)?

Si indicano a testi sui capitoli da 10 a 15 i sig.ri Maurizio Luciano Milano, Roberto Molteni e Tommaso Tognoli presso Banca Sella.

16) Vero che i le obbligazioni "Hellenic 4% Eur 13" e "Hellenic 4,5% Eur 14" sono state oggetto di offerta di scambio da parte dello Stato greco come risulta dall'estrazione degli ordini prodotta quale doc. n. 10 che le viene rammostrato?

17) Vero che secondo i rapporti di cambio indicati nel comunicato pubblico dallo stato greco, i titoli greci posseduti dalla sig.ra Faccin sono stati oggetto di scambio con Rep Hellenic St Up indicate nell'estrazione ordini nel marzo 2012?

18) Vero che nel dicembre 2012 la sig.ra Faccin ha aderito all'operazione di Dutch Auction in seguito alla quale sono state concambiate le obbligazioni Rep Hellenic St UP in precedenza assegnate con obbligazioni EFSF come risulta dall'estrazione doc. n. 10 che le viene rammostrata?

18bis) Vero che in data 13.9.2013 le obbligazioni EFSF ZC Eur 12 possedute dalla sig.ra Faccin a seguito del concambio con le obbligazioni Grecia originariamente acquistate sono state rimborsate come rileva il doc. n. 10 e l'estratto di conto corrente doc. n. 5 operazione in data 13.9.2012?

19) Vero che in data 12.3.2013 le obbligazioni EFSF tipo titolo interno 636744 possedute dalla sig.ra Faccin a seguito del concambio del dicembre 2012 sono state rimborsate come rileva il doc. n. 10 e l'estratto di conto corrente doc. n. 5 operazione in data 13.3.2013?

20) Vero che in data 17.6.2013 le obbligazioni EFSF tipo titolo interno 638189 possedute dalla sig.ra Faccin a seguito del concambio del dicembre 2012 sono state rimborsate come rileva il doc. n. 10 e l'estratto di conto corrente doc. n. 5 operazione in data 17.6.2013?

21) Vero che in data 12.3.2014 le obbligazioni EFSF tipo titolo interno 636745 possedute dalla sig.ra Faccin a seguito del concambio del dicembre 2012 sono state rimborsate come rileva il doc. n. 10 e l'estratto di conto corrente doc. n. 5 operazione in data 13.3.2014?

22) Vero che dalle operazioni di concambio del marzo 2012 risulta assegnato alla sig.ra Faccin il titolo "Warrant Rep Hellenic GDP Eur 15 ottobre 4" che è stato trasferito al momento della chiusura del rapporto in data 30.3.2017 presso altro istituto?

Indica a testi sulle circostanze di cui ai capitoli 16-22, la sig.ra Stefania Dal Pio Luogo presso Banca Sella

- ammettersi interrogatorio formale della sig.ra Faccin sui capi da 1 a 7bis, sul capo 15 e sui capi 19-20-21 ( i capi da uno a 7 formulati e dedotti nella memoria ex. Art. 183, VI, nr. 2, di Banca Sella), come da richiesta reiterata in sede di udienza del 15 gennaio 2019;

- disporsi, ai sensi dell'art. 254 cod. proc. civ., il confronto fra i testi Tognoli e Molteni da un lato e Baccin e Faccin dall'altro, come da richiesta già formulata da entrambe le parti in data 5 marzo 2019 all'esito dell'assunzione delle prove di cui alle udienze 15 gennaio e 5

marzo 2019, per essere le rispettive deposizioni testimoniali divergenti in ordine a circostanze oggettive, richiesta sulla quale l'ordinanza 11 marzo 2019 non si pronuncia.

- Ove occorrendo chiede ammettersi Consulenza Tecnica diretta a:

a) quantificare il valore dei titoli rimborsati derivanti dalle operazioni di concambio degli originari titoli Hellenic 4% EUR 13 e Hellenic 4,5% EUR 14 e delle cedole percepite sulle obbligazioni Grecia e sui titoli concambiati, nonché dei Warrant trasferiti presso altro istituto di credito.

b) verificare l'adeguatezza dell'acquisto dei titoli oggetto di giudizio con il profilo dell'investitore ~~Faccin Maria Chiara~~;

c) verificare il profilo di rischio del titolo oggetto di causa al momento dell'acquisto.

**- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione -**

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ~~Faccin Maria Chiara~~ citava in giudizio Banca ~~Sella~~ al fine di sentire dichiarare la nullità, o in subordine la risoluzione per inadempimento contrattuale o in ulteriore subordine l'annullamento del contratto di intermediazione intercorso con la convenuta avente ad oggetto titoli obbligazionari Grecia e per l'effetto condannare la Banca all'integrale restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 500.000, oltre interessi dalla data dell'effettuazione dell'investimento e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura che risulterà di giustizia.

A fondamento delle proprie domande la Faccin esponeva, in sintesi, quanto segue:

- di essere stata correntista della Banca convenuta e di essere stata indotta e consigliata dall'intermediario sig. ~~Antonio Pagan~~, in data 30.03.2010, ad acquistare obbligazioni Grecia per un importo di € 500.000, nello specifico € 250.000 di obbligazioni "REP HELLENIC 2014 GR0124024580" ed ulteriori € 250.000 di obbligazioni "REP HELLENIC 2013 GR0114021463";

- che era nota da tempo la possibilità che la Grecia non onorasse il proprio debito sovrano, infatti, a partire dal 2009, le agenzie di rating ne avevano rivisto a ribasso il rating portandolo da A a BB ed erano cresciuti anche i prezzi dei credit default swap;

- nonostante queste informazioni allarmanti i suddetti bonds erano stati venduti all'attrice senza nessuna informazione precisa in proposito, né la stessa era stata convocata dalla Banca al fine di raccomandare un disinvestimento anche quando, in seguito, la situazione era evoluta negativamente;

- all'investimento era stata assegnata, al momento della stipula del contratto una classe di rischio medio;

- la Banca aveva violato gli obblighi su di essa gravanti di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente e di fornire le adeguate informazioni, causando una ingente perdita economica alla cliente;

- che sia i tentativi bonari di rientrare in possesso del capitale investivo, sia il tentativo di mediazione non erano andati a buon fine.

Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva in diritto:

- violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, artt. 28 e 96 regolamento Consob n. 11522/1998, art. 11 direttiva 93/22/CEE, art. 6 l. 1/1991, art. 17 d.lgs. 415/1996: all'attrice, che pure aveva specificato di non avere alcuna esperienza in materia di mercati finanziari, veniva consigliato l'acquisto delle obbligazioni greche, senza fornirle alcuna informazione specifica sulla reale natura del titolo; se la Banca le avesse fornite, la ~~Fin~~ sicuramente non avrebbe compiuto l'investimento di cui trattasi.

- violazione dell'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998, dell'art. 21 D.lgs. 58/1998, dell'art. 11 della Direttiva 93/22/CEE, dell'art. 17 D.lgs. 415/1996 e dell'art. 6 L. 1/1991: la Banca negoziatrice sarebbe stata portatrice di un conflitto di interessi in quanto

avrebbe venduto all'attrice titoli direttamente acquistati, senza avere previamente ottenuto una autorizzazione specifica da parte della cliente.

- violazione dell'art. 29 Regolamento Consob 11522/1998 per mancata astensione, da parte dell'intermediario odierno convenuto, dall'effettuare con o per conto dell'investitore operazioni non adeguate al profilo di propensione al rischio della cliente.

- violazione degli artt. 1176, 1337, 1375 c.c., dell'art. 21 D.lgs. 58/1998, dell'art. 17 D.lgs. 415/1996 e art. 6 L. 1/1991: la Banca, con la propria condotta, avrebbe violato il dovere, su di essa incombente, di agire con diligenza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria.

- violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. in quanto, ove non venissero accolti i precedenti motivi, dovrebbe comunque riconoscersi l'errore essenziale della cliente, riconoscibile da parte dell'intermediario, e quindi comportante annullamento del negozio, in cui era incorsa la ~~cliente~~ relativamente alla natura e alla affidabilità dell'investimento compiuto, errore peraltro indotto dalla stessa convenuta che aveva fornito alla cliente informazioni generiche e carenti.

I.1. Si costituiva in giudizio la Banca convenuta (d'ora in avanti "BS") concludendo in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione della domanda di annullamento formulata dall'attrice in via subordinata e in via principale per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree la convenuta chiedeva ridursi l'importo della condanna con detrazione della somma percepita dalla cliente a titolo di cedole, nonché degli importi accreditati per rimborso dei titoli per cui è causa e per rimborso di quelli sottoscritti dalla medesima in concambio delle originarie obbligazioni REP Hellenic 2013 e 2014, rappresentati da ESFS.

II. La causa, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., era istruita mediante prova per testi come da ordinanza riservata del 11.10.2018. Esaurito l'incombente, la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2020 poi rinviata d'ufficio, causa sospensione delle attività processuali per l'emergenza COVID-19, al 02.07.2020. In tale udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

III. Le domande attoree sono fondate nei termini che seguono.

III.1. Giova osservare che la questione di merito sottesa al caso di specie e sottoposta a questo Tribunale costituisce la "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia, onde il giudicante non ritiene necessario esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in applicazione dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre e perciò deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, trattandosi di questione pregiudiziale relativa oltretutto ad una domanda svolta solo in via subordinata dall'attrice ( Cass., ss.uu., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., 28 maggio 2014, n.12002).

III.2. Ulteriormente, in via preliminare, per quanto le domande attoree di nullità e di risoluzione facciano riferimento alla nullità del "contratto di intermediazione", ovvero del contratto quadro sottoscritto dalla ████████ con la Banca convenuta, in realtà le stesse sono rivolte nei soli confronti dei due singoli ordini di investimento del 2010 concernenti le obbligazioni REP HELLENIC 2013 e 2014. D'altra parte è principio ormai pacifico che il giudice non è vincolato al tenore letterale delle conclusioni dell'attore ma deve qualificare la domanda attraverso una completa e compiuta lettura degli atti introduttivi (cfr. Cass.

*7467/2020: "la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi; questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa; la valutazione afferente non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (ex aliis Cass. n. 11289-18, Cass. n. 30607-18, Cass. n. 5153-19); invero il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio").*

III.3. Venendo al merito della domanda, occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui - in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari - gli obblighi di comportamento sanciti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di

investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (cfr. Sez., Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018). Detto altrimenti, in materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017) (Cass., n. 18121/2020).

– Non può certo dirsi, dall'esame degli allegati agli ordini di acquisto delle obbligazioni greche di cui trattasi, che la Banca abbia fornito un set di informazioni completo e comprensibile per la cliente che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari (sebbene poi avesse specificato di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari ivi indicate). Il fatto di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con "accettazione di moderate oscillazioni negative del valore del capitale investito", obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) con tale carente set informativo non può far ritenere integrati gli obblighi di "dettagliata informazione preventiva" gravanti sull'intermediario in virtù della normativa sopra riportata.

Quanto alla dichiarazione, contenuta nei due ordini di acquisto, di aver compreso il grado di rischio degli investimenti che si andavano a compiere, al netto della circostanza che la spiegazione del grado di rischio non corrisponde alla spiegazione dell'investimento, la Corte di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che *"la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza - conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione*

*di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 2006/13212; 2009/12138 in motivazione; 2010/23495) (cfr. anche Cass. 6142/2012).*

Vi è oltretutto da valorizzare anche un altro profilo, prima di esaminare il contenuto delle prove testimoniali e la loro rilevanza, ovvero che la Banca aveva assunto con il cliente non solo l'obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di "consulenza di base", quindi è da ritenersi che vi fosse un dovere della stessa di non rendersi "spettatore passivo" delle scelte, eventualmente errate, dell'investitore, ma di consigliarlo, e se del caso dissuaderlo, dall'acquisto, e, successivamente, nel caso, verificatosi nella fattispecie, di repentino rialzo della rischiosità dell'investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito, a fronte di un profilo di rischio medio, quindi tollerante moderate fluttuazioni del capitale investito medesimo. Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della dichiarazione dell'attrice di accettazione del fatto che la Banca non garantiva l'informazione successiva, in quanto non si trattava, nel caso specifico, di una mera fluttuazione del rischio di investimento fisiologica, ma di una situazione, integrante un fatto notorio e sicuramente conosciuta dall'intermediario (ma in realtà da chiunque data la notorietà del fatto specifico) dell'aumento del rischio da medio ad alto (da 3 a 5 della scala di rischio) appena 1 mese dopo l'acquisto dei titoli di cui trattasi. La Banca ha depositato la comunicazione di variazione, di cui però non vi è prova di invio e ricezione da parte del cliente, che nega di averla ricevuta.

La Banca quindi, al fine di provare di aver correttamente informato la cliente sulla rischiosità dell'investimento ed anzi di averla dissuasa dall'eseguirlo, ha chiesto, e ottenuto l'ammissione della prova per testi. Tale prova, pur riguardando anche il funzionario della Banca che ha dato corso all'ordine di acquisto di cui si controverte è considerata ormai, a seguito degli arresti della Corte di legittimità, ammissibile, con ciò rendendo ormai superato il precedente orientamento pretorio che riteneva tale funzionario incapace di testimoniare (cfr. Cass. 14672/2019 ed altre conformi).

A fronte della recisa negazione della effettuazione di un apposito incontro vertente sull'acquisto dei titoli di cui si controverte da parte dei due testi di parte attrice (██████) e

██████████), il teste ██████████ di parte convenuta ha riferito di aver sconsigliato l'acquisto dei titoli greci ma in epoca antecedente, ovvero nel 2009 e in una occasione non meglio precisata, mentre il teste T██████████ ha riferito che il ██████████ aveva sconsigliato i titoli greci. Tuttavia emerge, oltre che la genericità delle dichiarazioni del ██████████, anche l'incongruenza con quelle del ██████████ in quanto lo stesso riferisce che il ██████████ avrebbe sconsigliato la ██████████ dall'acquistare i titoli greci in quell'incontro, mentre il ██████████ fa riferimento ad una occasione precedente.

In ogni caso, anche a fronte delle dichiarazioni di segno opposto dei testi dell'attrice (di cui almeno il ██████████ disinteressato in causa) non può ritenersi provato che, anche ove l'incontro si fosse verificato, del che non vi è prova certa stante il tenore opposto delle testimonianze, in tale occasione siano state fornite complete informazioni sull'investimento da effettuarsi e che nonostante tali informazioni la ██████████, con consapevole intendimento, abbia inteso acquistare, pienamente informata, i titoli di cui si controverte.

III.4. Passando quindi alle conseguenze di quanto finora esposto, l'inadempimento della Banca agli obblighi informativi, e anche di diligenza professionale, sulla stessa gravanti comporta, secondo l'orientamento ritenuto preferibile da questo Tribunale la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto (cfr. Trib. Bolzano, 22.05.2020 tra le tante: *"In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però*

*determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1 c.c.. Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d'interessi attiene anch'esso alla fase esecutiva di detto contratto, costituendo, al pari del dovere di informazione, una specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente.").* E' da ritenersi infatti che l'inadempimento della Banca all'obbligo di informazione sia da qualificarsi quale inadempimento grave, tenuto conto che non ha permesso al cliente di effettuare una scelta di investimento consapevole.

La risoluzione, per inadempimento, dei due ordini di acquisto di obbligazioni greche considerati, comporta i conseguenti obblighi restitutori in capo alle parti (infatti *"quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c."*).

*Invero, per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, proposta dall'investitore, il disposto dell'art. 1458 c.c. prevede il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell'indebito e previa domanda di parte: atteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa acquirendi comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, operando le regole comuni, dettate dagli artt. 2033 c.c. e ss.. La restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte nonché dei titoli, dall'altro lato, costituiscono dunque l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto". (Cass. 17948/2020)).*

Pertanto la Banca dovrebbe restituire alla cliente il capitale investito (€ 500.000) da cui devono detrarsi le cedole ricevute pari ad € 42.500 (doc. 5 Banca) e il rimborso dei titoli avuti in concambio (€ 145.662,55, v. doc. 5 Banca) così per un totale, da

corrispondersi all'attrice da parte della Banca convenuta, di € 311.837,45. Tale importo andrà maggiorato degli interessi legali dalla data del 31.03.2010 (data dell'esborso) al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria.

Non si deve disporre la restituzione dei titoli avuti in concambio, in quanto già venduti dall'attrice e pertanto il controvalore è stato detratto dal dovuto da parte della convenuta.

III.5. La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice va rigettata per carenza di allegazione specifica del danno oltre che per difetto di prova.

Tutte le altre domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre rimangono assorbite.

IV. **Spese di lite.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, sulla base del DM 10.03.2014 n.55, come da ultimo modificato dal DM. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia e della sua complessità avuto riguardo al parametro prossimo al medio dello scaglione di riferimento per il valore di causa pari all'accordato.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe così provvede:

- 1) ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, le domande attoree e per l'effetto dichiara la risoluzione, per inadempimento della convenuta, degli ordini di acquisto del 26.03.2010 aventi ad oggetto le obbligazioni REP HELLENIC 2014 GR0124024580 e REP HELLENIC 2013 GR0114021463 di importo pari ad € 250.000 ciascuno e per l'effetto CONDANNA la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 311.837,45, oltre interessi legali dal 31.03.2010 al saldo effettivo;
- 2) RESPINGE e DICHIARA ASSORBITE le ulteriori domande proposte dalle parti;

**3) CONDANNA la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.**

**Vicenza, 15 febbraio 2021**

**IL GIUDICE  
Gabriele Conti**